

6. uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di separati certificati di firma (parere 24 novembre 2011 [doc. *web* n. 1870611]);
7. uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3; 24, comma 4; 28, comma 3; 32, comma 3, lett. *b*); 35, comma 2; 36, comma 2 e 71, del codice dell'amministrazione digitale (parere 24 novembre 2011 [doc. *web* n. 1870620]);
8. uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata (parere 24 novembre 2011 [doc. *web* n. 1870629]);
9. uno schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il tirocinio dei revisori legali, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2010 recante attuazione della Direttiva n. 2006/43/CE (parere 10 novembre 2011 [doc. *web* n. 1851797]);
10. uno schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nonché i casi e le modalità di cancellazione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione, in applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 39/2010 recante attuazione della Direttiva n. 2006/43/CE (parere 10 novembre 2011 [doc. *web* n. 1851772]);
11. uno schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i requisiti per l'iscrizione al registro dei revisori legali in applicazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 39/2010 recante attuazione della Direttiva n. 2006/43/CE (parere 10 novembre 2011 [doc. *web* n. 1851757]);
12. uno schema di linee di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze sui ticket regionali per fasce di reddito (parere 26 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1851679]);
13. uno schema di linee-guida di Digit-Pa in materia di “*Disaster Recovery* delle pubbliche amministrazioni” (parere 20 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1851672]);
14. uno schema di decreto del Ministro della salute recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli *hospice*” (parere 11 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1851388]);

15. uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90/2010) (parere 22 settembre 2011 [doc. *web* n. 1844183]);
16. uno schema di convenzione tra Ministero dell'interno - Centro coordinamento nazionale per la viabilità e gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica, per la fornitura del servizio di invio di messaggi nelle situazioni di crisi della viabilità nazionale (parere 15 settembre 2011 [doc. *web* n. 1844167]);
17. uno schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante norme in materia di sperimentazione, in favore degli enti caritativi, del programma "carta acquisti" (parere 27 luglio 2011 [doc. *web* n. 1832767]);
18. una bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa" (parere 14 luglio 2011 [doc. *web* n. 1826722]);
19. uno schema di decreto interministeriale recante le "Regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81" (parere 7 luglio 2011 [doc. *web* n. 1829704]);
20. una versione preliminare delle linee-guida della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (parere 7 luglio 2011 [doc. *web* n. 1826713]);
21. uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sulle modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in inglese (parere 7 luglio 2011 [doc. *web* n. 1826705]);
22. uno schema di decreto del Ministro dell'interno recante il nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) (parere 24 giugno 2011 [doc. *web* n. 1826698]);

23. uno schema-tipo di documento progettuale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la produzione, il rilascio e la gestione del modello ATE da parte delle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'art. 4, del d.P.C.m. del 24 maggio 2010, recante regole tecniche delle tessere di riconoscimento (mod. ATE) di cui al d.P.R. n. 851/1967, rilasciate con modalità elettronica dalle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 88 del d.lgs. n. 82/2005 (parere 10 giugno 2011 [doc. *web* n. 1822311]);
24. uno schema di provvedimento del Ministero della giustizia recante specifiche tecniche di cui all'art. 34 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, recante regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010 (parere 10 giugno 2011 [doc. *web* n. 1822296]);
25. uno schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio, in attuazione dell'art. 12, della l. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; (parere 26 maggio 2011 [doc. *web* n. 1817531]);
26. uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca riguardante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione a corsi di laurea ad accesso programmato (parere 26 maggio 2011 [doc. *web* n. 1890457]);
27. uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica ai sensi dell'art. 55-*octies* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" (parere 19 maggio 2011 [doc. *web* n. 1890453]);
28. uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome contenuta nel d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (parere 27 aprile 2011 [doc. *web* n. 1816423]);

29. uno schema di provvedimento di Digit-Pa recante regole tecniche ai sensi dell'art. 6, comma 1-*bis* del codice dell'amministrazione digitale per l'estrazione di caselle PEC ai sensi degli artt. 16, comma 10 e 16-*bis*, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 (parere 21 aprile 2011 [doc. *web* n. 1807547]);
30. uno schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardante le preiscrizioni universitarie per l'anno accademico 2011/2012 (parere 7 aprile 2011 [doc. *web* n. 1807556]);
31. uno schema di decreto del Ministro della difesa concernente le modalità di caricamento dei dati sanitari di emergenza nella tessera personale di riconoscimento del personale militare, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza, adottato ai sensi dell'art. 1496, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Carta Multiservizi Difesa - CMD) (parere 16 febbraio 2011 [doc. *web* n. 1797055]);
32. uno schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di modifica del decreto interministeriale 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, della l. 12 marzo 1999, n. 68 (parere 3 febbraio 2011 [doc. *web* n. 1790408]).

A fronte dei diversi pareri sopra menzionati, continuano tuttavia a registrarsi casi di mancata consultazione dell'Autorità in relazione a provvedimenti che incidono sulla protezione dei dati personali, pur non recando talvolta specifiche disposizioni in materia. Tra questi provvedimenti si richiamano, in particolare, i seguenti:

- 1) il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233 (in G.U. 29 febbraio 2012, n. 50), recante regolamento in materia di disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la predetta Agenzia e l'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 113, comma 1, lett. c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- 2) il decreto 10 gennaio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U. 14 gennaio 2012, n. 11), recante disposizioni di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, punto 1, del decreto 25 novembre 2011 in materia di registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada;
- 3) il decreto 15 novembre 2011 del Ministro della salute (in G.U. 14 gennaio 2012, n. 11), recante definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali;
- 4) il decreto 13 ottobre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), che definisce *standard* e regole per la trasmissione informatica di dati alla borsa continua nazionale del lavoro denominata "Cliclavoro";
- 5) il decreto 20 settembre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in G.U. 3 dicembre 2011, n. 282), recante modalità di interconnessione a "Cliclavoro" di università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione;
- 6) il decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 12 novembre 2011, n. 264), recante la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del d.l. n. 78/2010 (Progetto Tessera Sanitaria);
- 7) il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 (in G.U. 11 novembre 2011, n. 263), recante regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'art. 4-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- 8) l'ordinanza 1° ottobre 2011, n. 3697 del Presidente del Consiglio dei ministri (in G.U. 11 ottobre 2011, n. 237), recante disposizioni urgenti di protezione civile, limitatamente all'art. 10, il quale prevede la trasmissione, da parte delle società di gestione dei sistemi di telefonia mobile, ai titolari di utenze presenti a New York durante il passaggio dell'uragano "Irene", di informazioni dirette a fornire assistenza ai cittadini presenti;
- 9) il decreto direttoriale 9 settembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 6 ottobre 2011, n. 233), recante nuove disposizioni per l'istituzione dell'elenco

pubblico in materia di apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'art. 1, comma 82, della l. n. 220/2010 (si segnala, in particolare, che l'art. 7 prevede, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la comunicazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice);

- 10) il decreto 21 aprile 2011 del Ministro della salute (in G.U. 17 settembre 2011, n. 217), recante nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 5, *5-quinquies* 1 e *5-quinquies* 2 del d.lgs. n. 507/1992 e dall'art. 15, commi *5-bis* e *5-ter* del d.lgs. n. 46/1997, relativamente alle comunicazioni che gli organismi notificati aventi sede legale in Italia, autorizzati a certificare determinati dispositivi medici, sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute;
- 11) l'intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR (in G.U. 18 agosto 2011, n. 191), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del *test* per HIV in Italia";
- 12) il provvedimento del 30 giugno 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 13 luglio 2011, n. 161), recante la determinazione delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi alle attività di gioco che i soggetti titolari di concessione dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- 13) l'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, (in G.U. 1° giugno 2011, n. 121), ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sul documento "Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza", (Rep. n. 44/CU);
- 14) l'ordinanza contingibile ed urgente 14 aprile 2011 (in G.U. 18 maggio 2011, n. 114), relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti delle ondate di calore;
- 15) l'accordo 20 aprile 2011, n. 75/CSR (in G.U. 17 maggio 2011, n. 113), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, tra il Governo, le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per l’accreditamento delle banche di sangue da cordone ombelicale”;

- 16) il decreto 31 gennaio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U. 16 febbraio 2011, n. 38), recante modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

1.2.4. Altri pareri

- a) L’Autorità ha reso parere sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” (parere 15 giugno 2011 [doc. *web* n. 1826687]) che, nella parte di specifico interesse, teneva conto di alcune indicazioni rese dall’Ufficio del Garante a rappresentanti del Ministero della giustizia nel corso di contatti informali a fini di collaborazione.

Le norme, nel ricondurre –in ossequio al criterio di delega di cui all’art. 54, comma 4, lett. *b*), n. 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69– i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di “*concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione*” al rito del lavoro, annoverano fra questi anche il procedimento relativo all’applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 152).

Le disposizioni di specifico interesse per la protezione dei dati (art. 10) e le modifiche apportate al Codice, nonché in particolare al predetto art. 152, sono descritte al paragrafo 2.1.6.

In questa sede, si segnala soltanto che il giudice territorialmente competente –secondo quanto già previsto dal Codice– si individua in ragione del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento (art. 10, comma 2, del citato schema).

Nel parere, sulla base dell’esperienza applicativa maturata in questi anni, il Garante ha suggerito, quale ulteriore criterio regolativo della competenza, anche il luogo di residenza del responsabile o dell’incaricato del trattamento, ove risultino destinatari del provvedimento. L’osservazione del Garante non è stata, però, recepita nel testo del decreto legislativo, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri.

1.3. LEGGI REGIONALI

Nel 2011 è proseguita l'attività di esame e valutazione delle leggi regionali approvate e sottoposte al vaglio di costituzionalità del Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al fine di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali elementi di valutazione.

Nella gran parte dei casi sottoposti all'attenzione dell'Autorità (32) è stato riscontrato un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale rispetto ai profili di protezione dei dati personali.

Solo in un caso l'Autorità ha formulato osservazioni sulla compatibilità della legge con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali –assunte quali norme interposte ai fini del sindacato di costituzionalità (v. Corte Cost. n. 271/2005)– per fornire elementi utili a valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti necessari all'impugnazione della legge regionale. Si tratta, in particolare, della legge della Regione Calabria n. 37 del 7 ottobre 2011, recante “Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria”. Gli elementi di criticità riscontrati attengono, in particolare, alla dubbia compatibilità degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei dirigenti della giunta regionale, con i principi di necessità e di pertinenza di cui agli artt. 3, 11 e 22, comma 8, del Codice. La legge –che estende gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge regionale n. 24/2010, in relazione alla quale il Garante aveva già manifestato la propria perplessità– prevede, in particolare, la pubblicazione integrale delle dichiarazioni dei redditi degli interessati, così finendo per legittimare la diffusione di dati non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge. Sono state inoltre ravvisate talune criticità nell'estensione degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale alla dirigenza che, in quanto tale, sembra esclusa dall'alveo soggettivo di applicazione delle leggi emanate dalle regioni in attuazione di quanto sancito dall'art. 15 della l. n. 441/1982. Il motivo di tale esclusione sembrerebbe del resto riconducibile alla *ratio* stessa dell'istituto dell'anagrafe patrimoniale, concepito quale espressione del rapporto di rappresentanza e del controllo democratico, da parte dei cittadini, in ordine alle attività e alle condizioni soggettive degli eletti rilevanti ai fini dell'esercizio del mandato. Tale *ratio* non sembra invece estensibile a pubblici dipendenti –quali i dirigenti– la cui attività si presenta di per sé come estranea ad ogni rapporto, diretto o indiretto, di rappresentanza (nota 16 novembre 2011).

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1. LE GARANZIE PREVISTE NEL CODICE E ALCUNI RECENTI INTERVENTI MODIFICATIVI

L'applicazione –anche in sede giurisdizionale e amministrativa– del Codice ne ha dimostrato l'assoluta rilevanza ai fini della garanzia dei diritti fondamentali della persona rispetto al trattamento dei dati che la riguardano e in particolare del *“diritto alla protezione dei dati personali”*.

Pur nel sostanziale rispetto del suo impianto generale, il Codice ha subito nel corso del 2011 talune significative modifiche, che di seguito si espongono.

2.1.1. Gli enti quali soggetti di diritto ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali

Tra le innovazioni maggiormente significative vanno considerate, in primo luogo, quelle di cui all'art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. “salva-Italia”), convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ridisegnato la disciplina in materia di protezione dei dati personali nella parte inerente il trattamento di dati relativo a persone giuridiche, enti o associazioni.

La norma ha inciso sulla materia a breve distanza da una precedente novella, che aveva già esentato in parte tali trattamenti dall'applicazione delle regole e delle garanzie poste a protezione dei dati personali, nel tentativo di semplificare gli adempimenti gravanti sulle imprese (d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; cd. “decreto sviluppo”). Tale ultimo provvedimento, in particolare, aveva aggiunto all'art. 5 del Codice un comma 3-bis, secondo cui: *“Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice”*.

L'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice del *“trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni”* era volta, come può leggersi nella relazione illustrativa del decreto legge, a *“ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati*

nell'ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal codice alle persone fisiche".

L'esclusione, stando alla formulazione della norma non operava:

- a) se il trattamento effettuato da *"persone giuridiche, imprese, enti o associazioni"* avesse riguardato dati di persone fisiche;
- b) se fosse avvenuta al di fuori dei rapporti intercorrenti fra *"persone giuridiche, imprese, enti o associazioni"* (ad esempio, fra una persona giuridica e una persona fisica);
- c) se fosse avvenuta per finalità diverse da quelle *"amministrativo contabili"* (cfr. *infra*).

A seguito della novella apportata dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 le nozioni stesse di "dato personale" e di "interessato" (art. 4, comma 1, lettere *b*) e *i*) del Codice) non si riferiscono più alle "persone giuridiche", né agli "enti o associazioni".

La portata dell'intervento normativo è molto significativa e suscita almeno tre considerazioni:

- a) la finalità delle disposizioni è individuata (come già, nel d.l. n. 70/2011) nella *"riduzione degli oneri in materia di privacy"*, in termini che presentano le misure in materia di protezione dei dati personali esclusivamente quali "oneri" o "adempimenti amministrativi per le imprese" da ridurre, se non da eliminare completamente, attraverso reiterati interventi legislativi, piuttosto che come un *corpus* normativo posto a tutela dei diritti dei cittadini;
- b) le nuove misure esentano le imprese da ogni adempimento previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (richiesta del consenso dell'interessato, ove necessario, informativa, adozione delle misure di sicurezza, ecc.), ma solo quando il trattamento di dati non riguarda persone fisiche (e non potrebbe essere altrimenti, a pena di contrasto con la normativa dell'Unione europea), sicché hanno, in sostanza, una portata necessariamente limitata;
- c) l'intervento normativo si sostanzia nell'"azzeramento" della tutela delle persone giuridiche rispetto al trattamento dei dati che le riguardano, comportando l'impossibilità per le stesse di usufruire degli strumenti che il Codice prevede e in particolare, del

diritto di accesso e degli altri diritti di cui all'art. 7 (rettifica, cancellazione, ecc.) che, fino ad oggi, hanno consentito a un copioso numero di soggetti giuridici di conoscere i dati personali che li riguardano e di intervenire sugli stessi, in diversi ambiti, laddove erronei, non aggiornati, eccedenti o trattati in violazione di legge. A conferma di ciò, si rileva che numerosi sono stati i ricorsi, i reclami e le segnalazioni pervenuti nel tempo all'Autorità proprio da parte di persone giuridiche, soprattutto piccole e medie imprese, che, in presenza di trattamenti illeciti dei propri dati, lamentavano conseguenze negative anche sulla propria attività economica (quali, ad esempio, impossibilità di accedere al mercato del credito, di partecipare a gare di appalto, di poter usufruire di beni e servizi necessari allo svolgimento della propria attività, ecc.). Si consideri infine che –sulla scia di quanto già disposto dal cd. “decreto sviluppo”– la novella al Codice priva di tutela anche quelle particolari organizzazioni che sono i partiti e le ONLUS.

A fronte della suddetta novella delle lettere *b)* e *i)* del comma 1 dell'art. 4, il d.l. “salva-Italia” non è, per altro verso, intervenuto su altre disposizioni del Codice (Titolo X - Comunicazioni elettroniche) dedicate al trattamento di dati connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. In particolare, non è stato modificato l'oggetto della definizione di “abbonato” a tali servizi di comunicazione elettronica, pure contenuta nel Codice, che risulta perciò tuttora applicabile tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche (art. 4, comma 2, lett. *f)* del Codice).

La mancata esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di “abbonato” si conforma del resto al quadro normativo europeo e, in particolare, alla Direttiva n. 2002/58/CE (recentemente modificata dalla Direttiva n. 2009/136/CE) in base alla quale *“gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche”* (considerando 12) e che prevede *“la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche”* (art. 1, par. 2).

Pertanto, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, in quanto abbonati a un servizio di comunicazione elettronica, dovrebbero poter continuare a fruire ancora delle garanzie previste dal Titolo X del Codice.

Tale soluzione –la sola, del resto, conforme all’obbligo di interpretazione adeguatrice del diritto interno al diritto dell’Unione europea– non emerge tuttavia con chiarezza dal testo delle disposizioni del Codice, posto che il Titolo X riguarda comunque il trattamento di “dati personali”, con esclusione, dunque, dei dati relativi alle persone giuridiche, giusta la novella apportata dal d.l. n. 201/2011 (art. 121 del Codice). Non solo, ma anche le tutele amministrative innanzi al Garante continuano ad essere riconosciute solo agli “interessati”, con esclusione ancora una volta, a seguito della nuova definizione, delle persone giuridiche e degli altri soggetti assimilati (art. 141 del Codice).

Per tali ragioni, l’Autorità ha segnalato al Governo (mediante una nota, inviata al Ministro dello sviluppo economico, quale titolare del dicastero “capofila” nell’attuazione della predetta Direttiva n. 2009/136/CE, rilevante in materia) l’opportunità di delineare con chiarezza ed alla luce della normativa europea il quadro normativo riferibile alla figura dell’abbonato-persona giuridica, in particolare per quanto riguarda le garanzie e le forme di tutela che si intendono riservare a questi soggetti (diritto di accesso a propri dati personali, diritto di opposizione, ecc.) (nota 24 febbraio 2012).

2.1.2. Casi di esenzione dall’obbligo di acquisizione del consenso

Il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 ha apportato altre significative modifiche (tuttora vigenti) al Codice, in relazione alle ipotesi di esenzione dall’obbligo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati o enti pubblici economici. Si segnalano, di seguito, le più rilevanti:

*1) il trattamento dei dati contenuti in *curricula* spontaneamente trasmessi*

L’art. 6, comma 2, lett. *a*), nn. 2, 3 e 4 del decreto legge reca una disciplina derogatoria per il trattamento dei dati contenuti in *curricula* spontaneamente trasmessi dall’interessato (ovvero sollecitati dal ricevente), al fine di eliminare “*adempimenti privi di utilità sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, in quanto imposti dalla legge nonostante che il candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati personali per finalità occupazionali*” (così si legge nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del decreto legge).

In particolare, in primo luogo, con puntuali novelle agli artt. 24 e 26 del Codice, si prevedono:

- a) l'esonero dall'obbligo di richiedere il consenso per il trattamento dei dati comuni contenuti nei *curricula* spontaneamente trasmessi, per l'eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo;
- b) l'esonero dall'obbligo di richiedere il consenso scritto dell'interessato e di ottenere l'autorizzazione del Garante, per il trattamento dei dati sensibili contenuti nei *curricula* spontaneamente trasmessi, per l'eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo.

Parallelamente muta anche la disciplina dell'obbligo di rendere l'informativa all'interessato. A tal fine si aggiunge, all'art. 13 del Codice, un nuovo comma 5-*bis*, che esclude l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio *curriculum vitae* a un determinato soggetto (pubblico o privato), per l'eventuale “*instaurazione di un rapporto di lavoro*”.

Si prevede tuttavia, in capo al titolare, l'obbligo di fornire all'interessato, al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, un'informativa semplificata, che concerna tra l'altro, finalità e modalità del trattamento, ambito di comunicazione dei dati e soggetti suscettibili di venirne a conoscenza, in qualità di responsabili o incaricati, estremi identificativi del titolare (cfr. art. 13, comma 1, lett. *a*), *d*) ed *f*)).

Va al riguardo rilevato come gran parte di tali modifiche corrispondano a quanto il Garante aveva prescritto nel 2002 sul trattamento di dati personali contenuti in *curricula* spontaneamente trasmessi, con particolare riferimento all'esigenza di adempiere comunque agli obblighi dell'informativa –e di richiesta dell'eventuale consenso– ma solo in caso “*di successivo*” trattamento dei dati contenuti nei *curricula* ricevuti (cfr. provv. 10 gennaio 2002, [doc. *web* n. 1064553]).

2) Le comunicazioni “infragruppo”

L'art. 6, comma 2, lett. *a*), n. 3), del decreto legge, inserendo nel comma 1 dell'art. 24 del Codice la lett. *i-ter*), ha previsto un'esenzione dall'obbligo di acquisizione del consenso –ma non dall'applicazione delle restanti disposizioni del Codice (es. informativa, misure di sicurezza, ecc.)– in relazione alla comunicazione di dati personali che:

- a) avvenga fra “società, enti o associazioni” con “società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo”, oppure fra “consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti”;
- b) sia in ogni caso effettuata per “finalità amministrativo contabili”.

Secondo la relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del decreto legge, si tratta di *“trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell’ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell’attività d’impresa (consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture, reti d’impresa eccetera). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del titolare, del terzo destinatario e dell’interessato”*.

La norma suscita taluni dubbi interpretativi. In particolare, emerge, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione, l’incongruità del riferimento a “enti” e “associazioni”, non potendosi ipotizzare, in relazione a tali categorie soggettive, un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che riguarda come noto le sole società. Inoltre è poco chiaro, ancora in relazione all’ambito soggettivo di applicazione, se le comunicazioni ivi previste debbano intercorrere necessariamente tra ciascun soggetto collettivo ivi indicato (consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese) e i soggetti aderenti al medesimo soggetto collettivo ovvero anche nell’ambito degli stessi enti collettivi (ad esempio fra due imprese della stessa rete). La *ratio* della norma –volta a semplificare “*i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese*”– indurrebbe a preferire la seconda soluzione, che pure amplia di molto l’ambito applicativo della norma di esenzione.

Inoltre, si rileva che una clausola di salvaguardia relativa all’art. 130 del Codice sembra dettata per sottrarre espressamente all’applicazione della norma di esonero i trattamenti effettuati per fini promozionali o pubblicitari, anche se per ciò dovrebbe

essere sufficiente il richiamo alla necessaria finalizzazione del trattamento a scopi amministrativo-contabili.

Va poi verificata la portata della norma nella parte in cui stabilisce che l'esonero del consenso opera *“purché”* le finalità amministrativo-contabili perseguite *“siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'art. 13”*. La norma rimette dunque all'iniziativa del titolare del trattamento l'individuazione, in concreto, delle finalità amministrativo-contabili cui è preordinato il trattamento; individuazione che costituisce, dunque, condizione di legittimità del trattamento stesso, effettuato in assenza del consenso dell'interessato. In proposito va ricordato che già l'art. 13 medesimo prevede inderogabilmente l'obbligo di informare l'interessato circa *“le finalità ... del trattamento cui sono destinati i dati”*.

Si osserva, inoltre, che l'esonero dall'acquisizione del consenso non è richiamato con riferimento ai trasferimenti *“infragruppo”* verso Paesi terzi, per i quali permangono dunque gli obblighi relativi all'acquisizione del consenso o all'applicazione delle altre disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del Codice (es. clausole contrattuali tipo), creando così un regime differenziato a seconda che la comunicazione di dati personali avvenga o meno all'interno dei confini nazionali.

Infine, la portata applicativa della norma in esame è condizionata dall'interpretazione del concetto di *“finalità amministrativo-contabili”*. La definizione di tale nozione (*recte*: dei trattamenti effettuati per le suddette finalità) era stata inserita dallo stesso d.l. n. 70/2011 al comma 1-*ter* dell'art. 34 del Codice (su cui v. *infra*) con una valenza inizialmente più ampia dell'attuale, in quanto costituente elemento integrativo anche di altre fattispecie la cui disciplina è nel frattempo mutata (per quanto concerne, in particolare, le misure di sicurezza, cfr. il paragrafo successivo).

Da un lato la definizione dei trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili si riferisce ai trattamenti *“connessi”* allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Dall'altro lato, tuttavia –come può evincersi dalla seconda parte della disposizione– sembra attribuirsi *ipso iure* tale finalità ad un'ampia platea di *“attività”* (*“attività organizzative interne, quelle funzionali*

all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro") che, di per sé, invece, non sono soltanto funzionali ai correnti adempimenti amministrativi e contabili di un'impresa, ma attengono invece ai servizi stessi da essa resi o ad adempimenti e obblighi previsti dalla legge e, in quanto tali, non dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo della norma e quindi, dell'"esenzione" in parola (si pensi all'attività precontrattuale o contrattuale, all'applicazione delle norme sindacali o sulla sicurezza del lavoro). Viceversa, sono semmai le attività amministrativo-contabili, in talune ipotesi, funzionali alle altre attività, anche organizzative, svolte dall'impresa o dall'ente per il perseguimento delle proprie finalità.

In linea generale, la definizione –già di per sé notevolmente ampia– abbraccia una serie potenzialmente indefinita di casi, dal momento che l'elencazione delle attività cui sono connessi i trattamenti "esentati" è meramente esemplificativa, come può evincersi dall'apertura del secondo periodo del comma 1-ter (*"In particolare, perseguono tali finalità le attività..."*). Ne consegue, ancora una volta, come l'ambito di applicazione della disciplina differenziata delle comunicazioni di dati "infragruppo" di cui all'art. 24, comma 1, lett. i-ter) del Codice non sia esattamente determinabile, in ragione dei dubbi interpretativi che la norma suscita.

2.1.3. Misure di sicurezza

Relativamente alla disciplina delle misure di sicurezza, durante il periodo di riferimento si sono susseguite importanti novelle al Codice, con particolare riferimento all'obbligo di adozione del documento programmatico sulla sicurezza (dps).

In un primo momento, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. a), n. 5, del d.l. n. 70/2011, nel novellare il comma 1-bis, dell'art. 34 del Codice, aveva, tra l'altro, esteso la possibilità (già prevista dal d.l. n. 112/2008) di sostituzione del dps con l'autocertificazione ai soggetti che trattassero con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori (anche se